

IL REATO DI DIFFAMAZIONE ATTRAVERSO INTERNET

GIOVANNA CORRIAS LUCENTE

1. L'argomento che tratterò è destinato ad assumere progressiva rilevanza; é infatti, previsto che tradizionali mezzi di comunicazione di massa - televisione e stampa - nel futuro utilizzino la telematica come veicolo privilegiato di diffusione. La rete, dunque, diverrà lo strumento preferenziale per ricevere le trasmissioni televisive ed anche le testate giornalistiche.

La previsione si fonda sulle maggiori capacità e duttilità delle reti telematiche, che costituiscono un mezzo come potenziante illimitato rispetto al numero ridotto di bande di frequenza disponibili per le emittenti televisive e rappresentano uno strumento di immediata diffusione dell'informazione, ben più rapido della carta stampata. Infine internet è mezzo più duttile di quelli tradizionali, perchè consente all'utente maggiori possibilità di scelta.

Lo scenario che viene delineato dagli esperti di comunicazioni è interessante: l'utente potrà scegliere tra numerosi programmi simultaneamente disponibili; non sarà obbligato da sequenze rigidamente predisposte dall'emittente ovvero potrà formare il giornale secondo i propri interessi e preferenze.

Con la maggiore diffusione, Internet rileverà necessariamente l'eredità criminale delle televisioni e della stampa e diventerà, come gli altri mezzi di comunicazione di massa, terreno privilegiato per la diffamazione.

Occorre perciò, sin da ora, identificare se esistono lacune di tutela per i nuovi mezzi tecnologici, oppure si profilano questioni non risolte dalla disciplina normativa vigente.

2. Il primo tema da affrontare è se la fattispecie incriminatrice della diffamazione esibisca e presenti limiti applicativi che non la rendano adeguata a reprimere l'offesa compiuta attraverso la telematica.

Come loro sanno, l'inadeguatezza delle norme esistenti a contemplare nuove tecnologie o nuove forme di criminalità ha spesso imposto l'introduzione di nuove norme od estese modifiche di disposizioni penali esistenti.

Non è il caso dell'art. 595 cod. pen., perchè la definizione normativa della diffamazione s'impenna sul risultato: l'offesa alla reputazione e prescinde dallo strumento con il quale è prodotta la lesione.

L'art. 595, infatti, presenta una rilevante diversità rispetto alla formulazione normativa del reato di ingiuria. L'art. 594, co 2 che la prevede equipara l'offesa recata alla persona presente all'offesa attuata mediante comunicazioni a distanza, prevedendo quali mezzi tassativi tipicizzati:

- comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
- scritti o disegni

Si segnala, pertanto, qualche difficoltà interpretativa; infatti la trasmissione telematica di dati non è riconducibile al concetto di comunicazione telegrafica o telefonica, in quanto

strumenti e tipologie di comunicazione ben diversi. Sta ad impedire tale classificazione anche la previsione dell'art. 623 bis cod. pen. che ha espressamente esteso a "qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati" le sole norme a tutela delle comunicazioni telegrafiche o telefoniche, contenute nel codice penale, con ciò espressamente escludendo la impossibilità di raggiungere lo stesso risultato in via interpretativa.

Appare, tuttavia, corretto sostenere che la trasmissione di dati telematici sia riconducibile alla nozione linguistica di "scritti e disegni" contenuta nell'art. 594 cod. pen. Ciò in quanto, come ha segnalato illustre dottrina "di essi condividono l'essenziale qualità concettuale comune costituita dal significato di comunicazione mediante rappresentazione (verbale o simbolica) della scrittura alfabetica e di figurazioni espressive visualmente percepibili nel loro valore comunicativo dal destinatario".

Simili questioni, come si è visto, non si presentano, tuttavia, per la diffamazione.

3. La problematica fondamentale che si è evidenziata per la diffusione attraverso Internet appartiene al diritto penale sostanziale: se Internet sia equiparata alla stampa con tutte le conseguenze giuridiche che tale qualificazione (come vedremo) comporta.

L'argomento - se la telematica sia o possa essere equiparata alla stampa - è sorto immediatamente; con la diffusione delle prime testate giornalistiche attraverso Internet, si è, infatti, posto il problema se tali testate dovessero essere assoggettate alla disciplina della stampa, che prevede la registrazione e la preposizione del direttore responsabile.

In sede di registrazione presso il Tribunale civile sono state inizialmente adottate soluzioni contraddittorie; alcune cancellerie hanno accettato la registrazione, altre la hanno rifiutata (esemplare l'ordinanza del Tribunale di Napoli, che la ha negata, nel caso in cui alla testata telematica non sia associata la distribuzione di uno stampato di identico contenuto).

Va sottolineato, inoltre, che i parametri di soluzione divengono meno flessibili quando si trasferiscono nel diritto penale, dove vige il divieto di analogia.

Il tema è in tale settore rilevante per almeno due profili:

- a) l'applicabilità dell'aggravante prevista dall'art. 13 della legge sulla stampa, che eleva sensibilmente la pena editale;
- b) la previsione della responsabilità del Direttore ai sensi dell'art. 57 esistente per la stampa periodica.

Il ragionamento si concentra sulla previsione dell'art. 1 della legge n. 47 del 1948 che definisce la stampa come "la riproduzione tipografica comunque ottenuta con mezzi meccanici, chimici o fisiochimici in qualsiasi modo destinata alla pubblicazione".

Tale definizione si scompone in un binomio: riproduzione e destinazione alla pubblicazione, i cui elementi sono reciprocamente correlati: la clausola "destinata alla pubblicazione" ha come soggetto indeffettibile la riproduzione tipografica e ne è dunque un predicativo.

Ora, nella diffusione telematica difettano entrambe le componenti tipiche della nozione di stampa.

La fase della riproduzione non è necessaria, ma meramente eventuale; avviene per volontà chi riceve e non chi trasmette; in più la riproduzione (eventuale) non precede la

diffusione, come per la stampa, ma eventualmente la segue; l'eventuale stampa è destinata ad uso privato e/ non alla pubblicazione; infine la pubblicazione non è l'obiettivo di chi immette i dati.

Per tali ragioni, la dottrina ha escluso che Internet sia nel diritto positivo assimilabile alla stampa. Tale tesi è seguita da una fondamentale sentenza della Corte di Cassazione (V sez. pen., 17 novembre 2000 n. 4741). La decisione ha lucidamente ravvisato - nella diffusione telematica - la sola aggravante delineata dall'art. 595, co 3 cod. pen., ossia l'offesa recata con altro mezzo di pubblicità ed invece escluso la configurabilità del mezzo della stampa.

La massima è chiara: il reato di diffamazione è configurabile anche quando la condotta dell'agente consista nella immissione di scritti o immagini lesivi dell'altrui reputazione nel sistema "internet", sussistendo, anzi, in tal caso, anche la circostanza aggravante di cui all'art. 595 comma 3 c.p.

Se questo è il punto di arrivo raggiunto sin ora, un ripensamento può essere indotto dalla l. 7 marzo 2001 n. 62 che contiene nuove norme sull'editoria". L'articolo 1, intitolato "definizioni e disciplina del prodotto editoriale", ha, infatti, disciplinato anche il c.d. prodotto editoriale telematico.

Con il comma 1 ha esteso la definizione di "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, anche al prodotto realizzato supporto informatico, destinato alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico".

Il comma terzo ha previsto che "al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948".

Con ciò parrebbe introdotta, per via normativa, l'equiparazione del prodotto editoriale telematico alla stampa.

Tuttavia la dottrina ha escluso che tale norma, destinata ad estendere le provvidenze per l'editoria tradizionale anche al prodotto telematico, comporti l'estensione della normativa sulla stampa alla telematica.

Innanzitutto, per difettosi interventi e richiami interni alla legge che paiono, dopo averlo affermato, paralizzare l'obbligo di registrazione; quindi per l'inconciliabilità logica tra la diffusione della telematica e la nozione di "periodicità regolare" alla quale le norme sono ancorate; infine per la ratio della legge dedicata esclusivamente alle provvidenze all'editoria e non alla disciplina dei mezzi di comunicazione (significativo, in tal senso, l'inciso "ai fini della presente legge" contenuto nell'art. 1).

Se questa è la situazione del diritto positivo, una recente proposta di legge sottoposta all'aula, verso la fine della scorsa legislatura, aveva prefigurato uno scenario opposto e sollecitato l'equiparazione della disciplina di tutti i mezzi di comunicazione di massa compresa la telematica. Simile soluzione dovrebbe, scaturire tuttavia da un'adeguata riflessione che tenga conto della tipicità del mezzo, dell'inesigibilità di controlli indifferenziati sui contenuti e dei principi di libertà riconosciuti per Internet.